**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

**Deliberazione n. 2796 di data 2 marzo 2020**

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
**Autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la demolizione e ricostruzione con cambio destinazione d'uso dell'edificio identificato nella p.ed. 1185 in C.C. Canazei – loc. Passo Pordoi, in Comune di Canazei.**

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Alberto CIPRIANI - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 18 ottobre 2019, con la quale la signora Claudia Micheluzzi residente a Canazei - Streda de Costa, 244, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la demolizione e ricostruzione con cambio destinazione d'uso della p.ed. 1185 in C.C. Canazei – loc. Passo Pordoi, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Alessandro Furci, datati settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione di una struttura vetusta abbandonata da anni, posta sulla p.ed. 1185 in C.C. Canazei, al fine di ricavare un nuovo ristoro al Passo Pordoi. Il nuovo esercizio ristorativo, di forma triangolare per esigenze di conformità con il lotto disponibile, si articola su due piani di cui uno fuori terra. Al piano interrato si trovano un deposito per le derrate alimentari e il locale spogliatoio per il personale; al piano terra si trovano una sala bar, la cucina ed i servizi igienici per gli ospiti del bar ristoro. Esternamente la struttura viene realizzata con cemento faccia a vista per i tratti di muro a filo terrazza ad aperture rivestite con doghe in larice e con serramenti in larice e vetro a doppia camera.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

**LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg)*;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la signora Claudia Micheluzzi residente a Canazei - Streda de Costa, 244, all'esecuzione dei lavori per la demolizione e ricostruzione con cambio destinazione d'uso dell'edificio identificato nella p.ed. 1185 in C.C. Canazei – loc. Passo Pordoi, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
   - la copertura del nuovo edificio dovrà essere inerbita;
   - il volume posto sul retro dell'edificio dovrà essere rivestito in legno;
   - il muro lungo la strada dovrà essere eseguito in linea senza presentare i rientri nelle testate;
   - sia valutata, per un miglior inserimento paesaggistico dell'opera nel suo insieme, la possibilità di non costruire il muretto dotato di parapetto a lato dell'ingresso principale del bar, tramite la creazione di una rampa a filo edificio senza opera muraria o alternativamente innalzando il muretto in progetto in modo da ottenere un cordolo che innalzi l'attuale testa della muratura per evitare di allestire il parapetto

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr